

Intenzioni della Commissione

Tenuto conto degli impegni assunti dalle parti nei confronti della Commissione quest'ultima prevede di formulare parere favorevole in conformità dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato nei confronti degli accordi le cui principali disposizioni sono state sopra esposte. Prima della decisione definitiva la Commissione invita i terzi interessati a trasmetterle le loro osservazioni entro un mese a datare dalla presente pubblicazione citando il riferi-

mento IV/33.232 STET, Italtel, AT&T-NSI al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della concorrenza
Direzione B «Intese, abusi di posizione dominante ed altre distorsioni di concorrenza I»
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio (1) relativa ad una domanda di attestazione negativa o di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE — Pratica n. IV/33.847 — Philips-Matsushita DCC

(92/C 333/04)

A. Oggetto della notifica

Nel novembre 1991 Philips International BV («Philips»), fabbricante di prodotti dell'elettronica di consumo, ha notificato una serie di accordi e un memorandum di intesa al fine di ottenere una attestazione negativa o un'esenzione riguardante la messa a punto e lo sfruttamento commerciale di cassette compact digitali «DCC» e di lettori DCC.

B. Imprese interessate

Le imprese in questione sono Philips, Matsushita Electric Industrial Company Ltd («MEI»), Giappone, che opera nel settore della progettazione, fabbricazione e vendita di un'ampia gamma di prodotti di consumo, Thomson Consumer Electronics SA («TEC»), società del gruppo Thomson stabilito in Francia, Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH («TFR»), facente parte del gruppo Thomson e operante essenzialmente in Europa nel campo dell'elettronica di consumo, Institut für Rundfunktechnik GmbH («IRT»), istituto di ricerca degli organismi tedeschi di radiodiffusione, Centre Commun d'Etudes de Télédiffusion et Télécommunications («CCETT»), istituto di ricerca di France Telecom, e Sony Corporation, Giappone, impegnata nel settore dell'elettronica di consumo. Esiste inoltre un memorandum di intesa in materia di pirateria sui prodotti tutelati dal diritto d'autore tra Philips e la Federazione internazionale dell'industria fonografica («IFPI») che rappresenta l'industria internazionale del settore.

C. La cassetta compact digitale «DCC»

Si tratta di un nuovo sistema di registrazione e riproduzione di cassette magnetiche a nastro per l'elaborazione del suono con tecnica digitale rispetto all'attuale sistema analogico delle cassette tradizionali. A differenza dei compact disc «CD» la DCC sarà compatibile con le cassette analogiche in quanto tali cassette potranno essere riprodotte su lettori DCC — mentre il caso inverso non sarà invece possibile.

D. Il mercato

Il mercato dei prodotti fonografici di consumo è costituito soprattutto da cassette analogiche, compact disc e dischi in vinile (sebbene in rapido declino nel caso degli

LP). Si stima che il fatturato su scala mondiale per tale mercato sia pari a circa 35 miliardi di dollari. Le principali imprese europee sono Philips, Thomson, Grundig e Telefunken mentre in Estremo Oriente i leader sono Matsushita, Sony, Sanyo ed Hitachi.

E. Gli accordi e il memorandum di intesa

1. *Accordo multilaterale per lo scambio di licenze tra sei partner*

Le parti, o «partner», sono Philips, MEI, TEC, TFR, IRT e CCETT. Al fine di mettere a punto la produzione e lo sfruttamento commerciale di lettori e cassette DCC i partner si autorizzano a vicenda, per tutta la durata dell'accordo prevista fino alla scadenza del periodo di tutela dell'ultimo brevetto DCC coperto dall'accordo, attraverso la concessione di una licenza non esclusiva non trasferibile, ad usare i brevetti DCC di proprietà degli altri partner, compreso il diritto di produrre, utilizzare, vendere o disporre altrimenti di lettori e cassette DCC.

2. *Accordi bilaterali tra Philips e MEI, TEC, TFR, IRT, CCETT e Sony*

Tali accordi autorizzano Philips, su base esclusiva, a concedere licenze a terzi in relazione a tutti i brevetti DCC detenuti dagli altri partner allo scopo di utilizzare, produrre, vendere o disporre altrimenti di prodotti DCC. Sony ha dato anche a Philips una di queste autorizzazioni. Questi accordi bilaterali rimarranno in vigore fino alla scadenza del periodo di tutela dell'ultimo brevetto DCC presentato entro il 1° luglio 1991.

3. *Accordo tipo di licenza per il lettore/Accordo tipo di licenza per la cassetta*

In relazione agli accordi descritti al precedente punto 2, Philips può concedere licenze a terzi su base non discriminatoria e non esclusiva per un periodo di dieci anni per consentire di produrre, vendere, ecc. cassette e/o lettori DCC. I diritti concessi si estendono alla produzione di cassette e/o lettori completi ma non di componenti. Sono inserite nell'accordo due disposizioni per la prevenzione della pirateria: 1) codici sulle cassette DCC per l'identificazione del produttore; 2)

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

un sistema, il «Serial Copying Management System», che impedisce tecnicamente la registrazione digitale in serie da una registrazione originale digitale tutelata da un diritto d'autore.

4. Memorandum di intesa tra Philips e IFPI

Il memorandum, il cui scopo consiste nel combattere la pirateria nel settore, prevede che Philips notifichi a IFPI l'identità di ogni potenziale licenziatario. IFPI disporrà quindi di un breve periodo (massimo sei settimane comprese la proroghe) per poter effettuare indagini soprattutto negli archivi giudiziari al fine di appurare se il futuro licenziatario abbia commesso atti di pirateria nel settore (Philips e IFPI si sono impegnate a non divulgare ai membri IFPI i particolari di tali domande che saranno comunicati soltanto alla segreteria IFPI in caso di «estrema necessità»). Philips deciderà quindi, indipendentemente da IFPI, se concedere o meno una licenza sulla base delle informazioni fornite da IFPI. Qualora Philips proponga di rifiutare una licenza, essenzialmente a seguito delle informazioni ottenute da IFPI, la domanda sarà tenuta in sospeso al fine di consentire al potenziale licenziatario di ricorrere ad un arbitrato indipendente. La direzione generale della concorrenza sarà comunque informata di tali casi e dell'eventuale procedimento arbitrale.

5. Da un esame iniziale, la Commissione ritiene che, malgrado alcune limitazioni alla concorrenza conte-

nute negli accordi e contrarie alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE in quanto potrebbero pregiudicare il commercio tra gli Stati membri (per esempio raggruppamento di brevetti e know-how, concessione di licenze esclusive e normalizzazione delle specificazioni) tali accordi, unitamente al memorandum, potrebbero comunque beneficiare di un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3. In particolare sembrano contribuire in maniera sostanziale al progresso tecnico e rispondere agli interessi dei consumatori.

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione intende adottare una posizione favorevole nei confronti degli accordi e del memorandum. La Commissione invita pertanto i terzi interessati a trasmetterle le loro eventuali osservazioni nel termine di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, menzionando il riferimento «IV/33.847 — Philips-Matsushita DCC», al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Concorrenza
Direzione Intese, abusi di posizione dominante e altre distorsioni di concorrenza I
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle macchine ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 91/368/CEE ⁽²⁾

(92/C 333/05)

Publicazione per informazione degli organismi che possono effettuare gli esami del tipo nel quadro della direttiva

Il terzo riquadro della pagina 10 della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 271 del 20 ottobre 1992 è sostituito dai due riquadri seguenti:

<p>AIF Services SA Zone industrielle de Magre BP 308 F-87008 Limoges Cedex</p> <p>Apave lyonnaise BP 3 F-69611 Tassin Cedex</p>	<p>Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale (punto 10 dell'allegato IV).</p> <p>Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale (punto 11 dell'allegato IV).</p>
<p>Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) BP 2 F-60550 Verneuil-en-Halatte</p>	<p>Armatura semovente idraulica (punto 12, secondo trattino dell'allegato IV).</p> <p>Motori a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei (punto 12, terzo trattino dell'allegato IV).</p>

NOTA:

La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. C 271 del 20. 10. 1992, pag. 9.